

Art. 2.

Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, n. 944, può essere attribuito, per il triennio 1950-1952, un aumento di aggio superiore al 60 per cento dell'aggio contrattuale, fermo il limite massimo stabilito dall'art. 2, lettera C della legge stessa.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria, stabilito nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, è elevato all'85 per cento.

Il Ministero delle finanze può, in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 14 febbraio 1951, n. 144.

Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — « E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali ».

Art. 2. — « Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'art. 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

- 1) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimosibili;
- 2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;
- 3) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« Il prefetto autorizza, altresì, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opera di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

« Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 4 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI —
SCELBA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1951, n. 145.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Castelnuovo Bariano (Rovigo).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Adria in data 13 ottobre 1929, integrato con dichiarazione 28 dicembre 1948 e con postilla 1° maggio 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Castelnuovo Bariano (Rovigo), ed il relativo beneficio viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Castelnuovo Bariano consistente in un appezzamento di terreno, denominato « Ca' Brusà » valutato L. 70.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1951, n. 146.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Marassi del comune di Genova.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Marassi del comune di Genova, e la stessa viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte da Mario Righetti ed altri, consistenti in due appezzamenti di terreno situati in Genova, valutati lire 530.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1951